



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023626 P-4.17.1.7.5
del 13/06/2012



6843971

Agenzia delle entrate
Direzione centrale del personale
Ufficio relazioni sindacali
Via Giorgione, 159
00147 R O M A

p.c. Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Via XX Settembre
00187 ROMA

A.R.A.N.
Via del Corso, 476
00187 ROMA

U.R.S.P.A.
S E D E

Oggetto: applicazione art. 21 della l. n. 183 del 2010 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – trattamento per i componenti designati dalle OO.SS.

Si fa riferimento alla nota prot. n.81838 del 30 maggio 2012, con la quale codesta Agenzia ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica dei chiarimenti in merito al parere espresso con nota n. 10284 del 9 marzo 2012 riguardante il trattamento economico da applicare ai componenti del C.U.G. designati da parte delle organizzazioni sindacali, per la partecipazione alle riunioni del comitato.

Come noto, la questione è stata in passato affrontata dal Dipartimento in occasione di alcuni quesiti rivolti dalle amministrazioni. In particolare, con il suddetto parere n. 10284 del 9 marzo 2012, era stato manifestato l'orientamento secondo cui per i componenti di parte sindacale *“la partecipazione alle riunioni dell'organismo avviene nell'espletamento dell'attività sindacale, con la conseguenza che il dipendente dell'amministrazione dovrà chiedere i relativi permessi e le eventuali spese per la trasferta non potranno essere poste a carico dell'amministrazione.”*. A seguito della diffusione di questo orientamento sono pervenute varie segnalazioni sia da parte delle amministrazioni che hanno costituito il Comitato sia da parte di alcune sigle sindacali che hanno evidenziato la difficoltà di applicare trattamenti differenziati per la partecipazione all'attività del Comitato nei confronti di dipendenti della medesima amministrazione, a seconda che fossero designati dalle organizzazioni sindacali o dall'amministrazione.

Valutate le predette segnalazioni, si ritiene opportuno rivedere l'orientamento precedentemente reso sulla base della prevalente considerazione che poichè la costituzione dell'organismo riveste carattere obbligatorio (la norma disciplina anche delle sanzioni per il caso di inadempimento) ed esso esplica un'attività di ausilio all'amministrazione, pare corretto assicurare a tutti i componenti una situazione di parità di trattamento. Pertanto, a parziale revisione del parere già reso, si è dell'avviso che i componenti del C.U.G. designati dalle organizzazioni sindacali, che siano pure dipendenti dell'amministrazione nella quale opera l'organismo, non debbano fruire dei permessi sindacali per la partecipazione all'attività del Comitato e qualora si spostino da una sede all'altra per la partecipazione alle riunioni possano ottenere il rimborso delle spese nei limiti della disciplina sulle trasferte. A quest'ultimo proposito, occorre ribadire che secondo la legge la costituzione dei C.U.G. deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Pertanto, rimane valido quanto precisato già in precedenza, ossia la necessità di rispettare il vincolo finanziario posto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, nonché il regime restrittivo di cui al medesimo comma in relazione all'utilizzo del mezzo proprio (ferma restando l'impossibilità di corrispondere l'indennità di trasferta, ormai soppressa, salvo il diritto alla sua corresponsione in casi eccezionali legalmente previsti), nonché il limite degli oneri sostenuti per il funzionamento degli organismi soppressi per legge (comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddo

